

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

VISTO l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

VISTO l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 17 settembre 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione

(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del codice, ***le regioni***, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte I (disposizioni comuni);
- della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), ***dell’articolo 120, commi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;***
- della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell’articolo 264, comma 1;
- della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) ***e dell’articolo 294, commi 1 e 2;***
- della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell’articolo 355;
- della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

- **della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);**
- **dell’articolo 120, commi 3 e 4;**
- **dell’articolo 121, comma 6;**
- **dell’articolo 264, comma 1;**
- **della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);**
- **dell’articolo 294, commi 1 e 2;**
- **dell’articolo 355.**

Art. 2

Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non

derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte I, (disposizioni comuni);
- della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell'articolo 48, comma 3;
- della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
- della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
- della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
- della parte II, titolo VII (il contratto);
- della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
- della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
- della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

- alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);
- alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);
- alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).

Art. 3

Definizioni

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ;
- b) amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, **31**, 32 e 33, del codice;
- c) contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il contratto che ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; il contratto è da qualificare come appalto pubblico di lavori, salvo che gli stessi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.**
- d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili;
- e) per categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
- f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
- g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
- h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
- i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2;
- l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice:** le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
 - 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 - 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
 - 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 - 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - 5. esecuzione in ambienti aggressivi;
 - 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- m) progetto integrale di un intervento, **ai sensi dell'articolo 90, comma 6, e dell'articolo 122, comma 1, del codice:** un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
- o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;

- p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
- q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice;
- r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- s) i gruppi di categorie ritenute omogenee sono assimilati alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;
- t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG;
- u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS;
- v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto.
- z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;
- aa) laureato: il soggetto in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge;
- bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
- cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);
- ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
- ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;
- gg) autorizzazione: l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera ee);
- hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);
- ii) commissione consultiva: la commissione prevista dall'articolo 40, comma 3, del codice;**
- ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;**

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice;

oo) impresa assegnataria: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;

pp) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

qq) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;

rr) contraente: **nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore** cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;

ss) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto;

tt) subentrante: **nella garanzia globale di esecuzione**, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;

uu) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

vv) società capogruppo: **nella garanzia globale di esecuzione**, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

zz) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: **nella garanzia globale di esecuzione**, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci è esclusa o limitata;

aaa) finanziatore: **nella garanzia globale di esecuzione**, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da più soggetti dovrà essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che parteciperà al procedimento.

bbb) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 297, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

ccc) società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;

ddd) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

eee) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

fff) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto;

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 4

Tutela dei lavoratori

(art. 7, D.M.LL.PP. n. 145/2000)

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato o documento di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 5

Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

(art. 13, D.M.LL.PP. n. 145/2000)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, fatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6

Documento unico di regolarità contributiva
(Circolare Ministero del lavoro 12 luglio 2005)

- 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.**
- 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.**
- 3. Le imprese trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:**
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice;**
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice;**
 - c) per la stipula del contratto;**
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;**
 - e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.**
- 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le imprese affidatarie ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il documento unico di regolarità contributiva entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.**
- 5. L'impresa affidataria, trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).**
- 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.**
- 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.**
- 8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.**

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

Sito informatico presso l'Osservatorio

1. L'Osservatorio pubblica in apposita sezione del proprio sito internet, entro il termine di due giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici, i bandi di gara di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali inviati, esclusivamente in forma elettronica, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Le suddette modalità di trasmissione ed i formulari standard da utilizzare anche al fine di garantire una migliore visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale, sono resi noti con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito dell'Autorità.

3. A tale scopo l'Osservatorio si dota di un idoneo sistema di rilevazione dei bandi ed avvisi di gara nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai bandi di gara ed agli avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nonché il testo integrale degli stessi con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

4. I dati del sistema sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l'Osservatorio, che assume il ruolo di erogatore del servizio di pubblicazione, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

5. La banca dati di cui al comma 4 è disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice. L'accesso a detti archivi è gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione e abilitazione dell'utente.

Art. 8

Casellario informatico

(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)

1. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico suddiviso in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è distinta in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati vanno inseriti in tutte e tre le sezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate esecutrici di lavori pubblici sono inseriti i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;**
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;**
- d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;**
- e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;**
- f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;**
- g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato, o diplomato universitario o laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa) ovvero laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;**
- h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;**
- i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;**
- l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;**
- m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;**
- n) stato di liquidazione o cessazione di attività;**
- o) procedure concorsuali pendenti;**
- p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempimenti contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), compresi i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;**
- q) sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ivi compresi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;**
- r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b);**
- s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione;**
- t) le sanzioni di cui all'articolo 74;**
- u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;**
- v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;**
- z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione.**
- aa) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.**

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati:

- a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice;**
- b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;**
- c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;**
- d) le comunicazioni, di cui all'articolo 62, comma 4, da parte dei soggetti accreditati;**
- e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6;**
- f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;**
- g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6;**
- h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.**

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), z), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità:

- a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;**
- b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;**
- c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 84, entro trenta giorni dal provvedimento del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b);**

- d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA;**
- e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;**
- f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;**
- g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), nei termini previsti dall'articolo 62, comma 4;**
- h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e) nei termini previsti dall'articolo 70, comma 6.**

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l'operatore economico può produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Osservatorio, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l'inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle revoche previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. I dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).